



Comune di Pavarolo

Città Metropolitana di Torino
Via Barbacana n. 2
Tel. 011 9408001

DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 6 MARZO 2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

Premesso che la sede di segreteria risulta vacante dal 08.01.2026;

Vista l'autorizzazione della Prefettura di Torino allo svolgimento dell'incarico di Segretario comunale a scavalco dal 03.03.2026 al 31.05.2026 della Dr.ssa Laura Fasano titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena e Lauriano;

Richiamati:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 165/ 2001 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del d.LGS 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

Premesso che :

con Legge 6 novembre 2012 n. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

- l'art. 1 comma 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, comma 9, lett. f) della Legge 190/2012, prevede che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";
- l'art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 prevede l'obbligo per le Amministrazioni di approvare il programma triennale per la trasparenza.
- l'art. 11, comma 8, lett. a) impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale programma triennale e il relativo stato di attuazione;
- l'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009 e delibera CIVIT n. 105 del 2010, negli enti locali, tale Responsabile è individuato di norma nel Segretario dell'Ente, salva diversa e motivata determinazione;

Precisato che :

il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione confluito nel PIAO;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;

- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- entro i termini di legge o di regolamento, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;

Precisato inoltre che:

- il programma triennale per la trasparenza e, più in generale l'attuazione del principio di trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Atteso altresì, che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
 1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
 2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
 3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'Amministrazione, prevedendo, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;
- la CIVIT, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

Richiamato il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 di attribuzione della competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, all'organo di indirizzo politico;

Precisato che:

- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della pubblica amministrazione (CIVIT) è stata designata quale Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1 co. 2 legge 190/2012);
- con la deliberazione numero 21/2012, la CIVIT aveva individuato il Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo competente a nominare l'OIV;
- le medesime considerazioni e motivazioni sviluppate da CIVIT, con la deliberazione 21/2012, possono estendersi al tema della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
- il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

Premesso che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Considerato che:

- a) in base all’art. 1 la trasparenza costituisce uno strumento per la prevenzione della corruzione, dovendo le amministrazioni pubbliche introdurre autonomi obblighi di pubblicazione ulteriori a quelli previsti dalla legge;
- b) in base all’art. 1 comma 15 “la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali”;

Dato atto che con il decreto legislativo del 14.3.2013, n.33, in attuazione della delega di cui all’art.1, comma 35 della L. 190/2012, è stato adottato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1, comma 1);

Rilevato che il decreto individua gli obblighi di trasparenza concernenti l’attività e l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, disponendo che “per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione” (art.2, comma 2), ed introducendo — in corrispondenza degli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni o dati- “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione” (art. 5);

Dato atto che l’art. 43 del decreto prevede l’obbligo di ciascuna amministrazione pubblica di individuare il responsabile della trasparenza che “*svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni da pubblicare*”, “*provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*” e “*controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico*”;

Visto il comma 61 dell’art. 1 della citata L. 190/2012 secondo cui gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla presente legge si definiscono attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art.8, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281`;

Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 da cui si evince:

- gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, assicurando comunque il coordinamento tra i due piani;
- l’obbligo in capo agli enti locali di procedere tempestivamente alla designazione del responsabile della trasparenza in base alla struttura organizzativa dell’Ente;

Visto l’art. 99 del d.lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012;

Visto il vigente Statuto del Comune;

Vista la vigente dotazione organica;

Ritenuto di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché della trasparenza, dandone comunicazione all’organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa;

DECRETA

1. **DI INDIVIDUARE** dalla data odierna e sino alla scadenza dello scavalco , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1. comma 8 della Legge 190/2012 il Segretario generale: Dr.ssa Laura Fasano quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013;
2. **DI DARE ATTO** che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Pavarolo nella sezione Amministrazione Trasparente/altri Contenuti con l'indicazione del responsabile pro tempore della prevenzione della corruzione e dell'indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possano richiedere informazioni chiarimenti.
3. **DI DEMANDARE** ai competenti uffici comunali la trasmissione della nomina attraverso il sito <http://www.anticorruzione.it/>.
4. **DI DARE ATTO** che, per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla trasparenza i dirigenti ed il personale dipendente provvederanno a supportare il segretario comunale, ognuno per quanto di competenza, per l'aggiornamento del sito internet nella sezione apposita.
5. **DI DARE ATTO** che il segretario comunale potrà avvalersi del personale a supporto per gli adempimenti;
6. **DI COMUNICARE** al Consiglio Comunale il presente provvedimento nella prima seduta utile.

DISPONE

La comunicazione del presente decreto al segretario e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio online per giorni 15 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.

Pavarolo, 3 marzo 2026

IL SINDACO
Laura MARINI



X Mavate

